



DL 149/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

A.S. 2013

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2013
Titolo:	Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	32
Commissioni competenti:	Senato - 5ª Bilancio, Senato - 6ª Finanze e tesoro
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; è suddiviso in **4 Titoli** che raccolgono **32 articoli e 108 commi**.

Il **Titolo I (Sostegno alle imprese e all'economia)** compende gli **articoli da 1 a 8**.

L'**articolo 1** sostituisce l'allegato 1 al decreto Ristori per estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale. Inoltre, incrementa di 11,1 milioni di euro per il 2020 il Fondo di ristoro. Aumenta dal 150 al 200 per cento il contributo a fondo perduto per i seguenti operatori: gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; bar e altri esercizi simili senza cucina; alberghi. Tale aumento riguarda esclusivamente gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale (c.d. zone arancioni e rosse), caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Introduce il contributo a fondo perduto nel 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.

L'**articolo 2** riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che: alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva; dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*), di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame; hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del provvedimento in esame. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Estende al contributo a fondo perduto le procedure di erogazione di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto Ristori. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 al provvedimento in esame.

L'**articolo 3** dispone l'applicazione in relazione ai contributi a fondo perduto previsti dal presente decreto-legge nonché dal decreto-legge n. 137 del 2020, del protocollo d'intesa per la prevenzione di infiltrazioni criminali sottoscritto congiuntamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e finanze, dall'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 4 estende** ad alcuni specifici **settori** (commercio al dettaglio e servizi alla persona) nonché ad alcune **imprese** (agenzie di viaggio e tour operator) **operanti** nelle **cd. zone rosse il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda** (istituito dal articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e ampliato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020), per i **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

L'articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di **vendita al dettaglio e servizi alla persona**, a condizione che i relativi **proprietari** siano anche **gestori** delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con **scenario di massima gravità e livello di rischio alto**, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

L'articolo 6 estende a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in **zona rossa**, nonché esercenti l'attività di **gestione di ristoranti in zona arancione**, **la proroga al 30 aprile 2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**.

L'articolo 7 dispone la **sospensione dei termini dei versamenti** che scadono nel mese di **novembre 2020** relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di **attività economiche danneggiate** dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge.

L'articolo 8 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute per la **classificazione e l'aggiornamento delle aree** caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (**comma 1**), rinviano altresì a un **fondo appositamente istituito** per la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui ad alcuni articoli del provvedimento in esame (**comma 2**). L'articolo consente inoltre di impiegare per le **regolazioni contabili** le risorse del medesimo fondo di cui sopra, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le **variazioni di bilancio** rese necessarie da eventuali maggiori esigenze (**comma 3**). Le **risorse del fondo non utilizzate** entro l'anno 2020 potranno essere conservate in conto residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi (**comma 4**). Il **comma 5**, demanda ad **uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare **ulteriori codici ATECO**, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto legge, **referiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto** riconosciuto dall'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 137/2020, come integrato e implementato dall'articolo 1 del D.L. in esame, e **aventi diritto al contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA**, di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali settori siano stati **gravemente pregiudicati** dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Il **comma 6** dispone che le **misure di sostegno** disciplinate dagli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legge si applicano **nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previste dal *Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19* (cd. [Temporary Framework](#)), della Commissione europea.

Il Titolo II (Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia) comprende gli **articoli da 9 a 20**.

L'articolo 9 integra le disposizioni dell'**articolo 4 del decreto legge n. 34 del 2020** relativamente alle **prestazioni acquistate dal Ssn**, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate. Esso modifica il comma 5 della disposizione richiamata ed inserisce i nuovi commi **5-bis** e **5-ter**. Con l'inserimento del **comma 5-bis** viene riconosciuto un **contributo una tantum** a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori). Il ristoro - fino ad un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato per l'anno 2020 - tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto **ristoro "una tantum"**, legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura. Con le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 (trasformato in disposizione a regime fino al termine dell'emergenza epidemiologica), si intende invece regolamentare un aspetto tipicamente finanziario legato agli acconti da riconoscere e già riconosciuti alle stesse strutture private accreditate che, a seguito di un provvedimento regionale per effetto del COVID, abbiano sospeso le attività. Nel medesimo comma 5, si prevedono acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del *budget* assegnato alle strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati. Conseguentemente, **le Regioni e le Province autonome**, una volta definito - ai sensi del comma **5-bis** - l'importo spettante alla struttura privata accreditata sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo **"una tantum"**, potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del comma 5. La disposizione sopra illustrata ai sensi del **comma 5-ter**, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

L'articolo 10, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, autorizza **per l'anno 2021 l'arruolamento, a domanda**, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio **a tempo determinato**, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto

alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, e in particolare di **30 ufficiali medici** con il grado di tenente o grado corrispondente (di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e di **70 sottufficiali infermieri** con il grado di maresciallo (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare). Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in **4,89 milioni** di euro per l'anno 2021.

L'**articolo 11 estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 - già prevista dal decreto Ristori **per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive** previste dal [DPCM del 24 ottobre 2020](#) - anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone.

L'**articolo 12** reca **alcune modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19** (trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga). Le modifiche concernono: un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti in oggetto (**comma 1**); un'estensione dell'ambito di applicazione dei medesimi trattamenti, con l'introduzione del riferimento ai lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 9 novembre 2020 (**comma 2**). In relazione a tali modifiche, vengono posti specifici limiti di spesa (**comma 3**), con conseguente norma di copertura finanziaria (**comma 4**).

L'**articolo 13** nei **commi da 1 a 4** definisce uno **specifico limite di spesa per il congedo** - con indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa - per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, **in relazione a fattispecie di sospensione, in alcune regioni, dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, nonché - in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata - in relazione anche ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale**. Tale limite, pari a 52,1 milioni di euro per il 2020, costituisce uno stanziamento **autonomo e separato** rispetto a quello posto dall'articolo 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126., come modificato dalla novella di cui all'articolo 22, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, **attualmente in fase di conversione alle Camere**, per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. Il **comma 5** reca **un'autorizzazione di spesa, pari a 2,4 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche** che usufruisca del congedo di cui al presente **articolo 13**. Il **comma 6** reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal **presente articolo** e rinvia al successivo **articolo 31** per la copertura finanziaria.

L'**articolo 14**, limitatamente ad alcune **zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto**, **riconosce** il diritto a fruire della corresponsione di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** o di servizi integrativi per l'infanzia. La misura è disposta **in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS genitori** di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità** iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale diritto è riconosciuto **nei soli casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

L'**articolo 15** istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «**Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore**» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di **volontariato**, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA e con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'**articolo 16** autorizza per l'anno 2020 la spesa di **5 milioni di euro**, da trasferire **all'INPS**, al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni agevolate di ricevere l'assistenza dei Centri di assistenza fiscale (**CAF**) nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini **ISEE**.

L'**articolo 17** **sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli "agenti biologici classificati"**. In particolare, tali allegati concernono, rispettivamente, le attività nei laboratori (o nei locali destinati ad animali da laboratorio) e le attività nei processi industriali che comportino l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso. La nuova versione degli allegati mutua il contenuto dell'ultima versione degli allegati V e VI della [direttiva 2000/54/CE](#), e successive modificazioni. Si ricorda infatti che i

citati allegati V e VI sono stati per intero novellati dalla [direttiva \(UE\) 2019/1833](#); tali novelle devono essere recepite dagli Stati membri entro il 20 novembre 2021, ma tale termine è anticipato^[5] al 24 novembre 2020 per quanto riguarda l'applicazione (dei medesimi allegati) concernente il virus SARS-CoV-2.

L'articolo 18 estende innanzitutto il **differimento della scadenza** dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa ai **versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019**. Consente inoltre di effettuare tali versamenti nel **limite del 40% dell'importo dovuto**, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA. L'articolo specifica infine che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica **nel rispetto delle condizioni e dei limiti** previsti dall'ordinamento dell'UE per gli **aiuti di Stato "de minimis"**.

L'articolo 19 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma transitoria (di cui all'articolo 10 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#)) che consente all'INAIL di conferire **incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri**.

L'articolo 20 amplia le possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS. Si prevede, in particolare, che lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, pari a 1.600 milioni di euro per il 2020, possa essere utilizzato anche per erogazioni dell'assegno in oggetto relative a periodi precedenti il 13 luglio 2020.

Il **Titolo III (Altre disposizioni urgenti)** comprende gli **articoli da 21 a 30**.

L'articolo 21 riconosce alle aziende appartenenti alle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

L'articolo 22 concede alle **organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute** ed alle loro associazioni un **contributo** per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. La misura intende far fronte alla crisi di mercato dei **prodotti ortofrutticoli di quarta gamma** e di quelli della cosiddetta **prima gamma evoluta**, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta.

L'art. 2 della L. 77/2011 definisce quali prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

L'articolo 23 interviene sul **giudizio penale di appello** consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge **in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti**. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.

L'articolo 24 prevede, **fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali** durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede altresì una sospensione - di massimo sessanta giorni - del **computo della prescrizione** nel caso in cui un processo venga rinviato per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare. L'articolo 24 estende inoltre le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla **sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati**.

L'articolo 25 estende in primo luogo **la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio** (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'**esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato** (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019). La disposizione interviene poi in materia di **elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali** consentendone lo svolgimento con **modalità telematiche**.

L'**articolo 26** differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al **19 maggio 2021**) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di **azione di classe e di tutela inibitoria** collettiva.

L'**articolo 27** amplia, fino al **31 gennaio 2021**, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del **Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari** realizzati nel periodo di emergenza Covid-19. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata per l'**anno 2021 per 300 milioni di euro**, dei quali una quota fino a 100 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti.

L'**articolo 28** opera **alcune modifiche ed integrazioni** alla disciplina di cui all'articolo 17 del **D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in fase di conversione alle Camere**. Quest'ultimo prevede - nel limite di spesa di **124 milioni di euro per il 2020** - in favore di titolari di **rapporti di collaborazione** presso il **CONI** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il **CIP** (Comitato Italiano Paralimpico), le **federazioni sportive nazionali**, le **discipline sportive associate**, gli **enti di promozione sportiva** - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le **società e associazioni sportive dilettantistiche** un'indennità per il mese di **novembre 2020, pari a 800 euro**. Le modifiche di cui al presente **articolo 28** prevedono che la condizione a cui è subordinato il beneficio - costituita dalla cessazione, riduzione o sospensione dell'attività del collaboratore in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - **si consideri in ogni caso soddisfatta per tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati (comma 1)** e che il suddetto **limite di spesa sia incrementato** dalle eventuali risorse residue, già stanziata per l'erogazione delle precedenti indennità (relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020) in favore dei soggetti in esame (**comma 2**).

L'**articolo 29** destina al Fondo istituito dal D.L. 137/2020 – ora ridenominato **Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** – l'autorizzazione di spesa prevista dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020) a favore delle (sole) associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI.

L'**articolo 30** - introducendo un comma 16-*bis* nell'articolo 1 del [decreto-legge n. 33 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, e successive modificazioni - **disciplina la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e definisce una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive**. In particolare, si "legifica" il meccanismo previsto dal DPCM del 3 novembre 2020; in base a tale meccanismo, le ordinanze del ministro della salute possono individuare le regioni a maggior rischio epidemiologico alle quali possono essere applicate misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 ulteriori - tra quelle previste dal DL 19 del 2020 - rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Ai fini dell'adozione delle ordinanze è richiesta la consultazione dei presidenti delle regioni interessate.

Il **Titolo IV (Disposizioni finali)** comprende gli **articoli 31 e 32**.

L'**articolo 31** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dal provvedimento in esame e l'**individuazione delle relative coperture finanziarie**, queste ultime in parte basate sui margini di risparmio risultati dal **minore utilizzo delle risorse** stanziata per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino a settembre (**comma 1**). L'articolo provvede inoltre ad attribuire al MEF il compito di monitoraggio delle risorse al fine di assicurare il **rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento (comma 2)**, a disporre il **trasferimento tempestivo**, dal bilancio dello Stato **all'INPS**, delle risorse relative alle misure la cui attuazione compete all'INPS (**comma 3**) e ad **autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze** ad apportare le **occorrenti variazioni di bilancio** e, ove necessario, a ricorrere ad **anticipazioni di tesoreria (comma 5)**.

L'**articolo 32** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di **competenza legislativa esclusiva statale** sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), q) ed s), della Costituzione); alle materie di **competenza concorrente** istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di **residuale competenza regionale** pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo **intreccio di competenze**, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza - come nel provvedimento in esame - di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

In questo quadro, come già segnalato, sono previste alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 15 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro chiamato a ripartire le risorse del fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore istituito dall'articolo;
- il comma 1 dell'articolo 22, prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a attuare i contributi per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sia adottato "sentite le regioni e le province autonome"; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione: il necessario coinvolgimento delle regioni e delle province autonome è infatti usualmente assicurato attraverso la previsione del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; nel caso in esame, inoltre, alla luce del carattere residuale regionale della competenza coinvolta, l'agricoltura, lo strumento più idoneo potrebbe risultare l'intesa;*
- il comma 3 dell'articolo 27 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a ripartire le risorse per il trasporto pubblico locale stanziato dall'articolo;

la consultazione dei presidenti di regioni interessati è infine prevista all'articolo 30 ai fini dell'emanazione delle ordinanze del ministro della salute che individuano le regioni a maggior rischio epidemiologico e alle quali possono essere applicate misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 ulteriori rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale

Senato: Nota breve n. 238

Camera: nota Questioni regionali n. 127

18 novembre 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR127